Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Giovedì, 8 luglio 1926** **Numero 156**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella «Gazzetta Ufficiale» n. 151 del 2 luglio è stato pubblicato il R. decreto 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia università di Bari, indicandolo, per inesattezza della copia trasmessa, come Regio decreto ordinario anzichè come Regio decreto-legge, quale effettivamente è la forma del decreto stesso.

SOMMARIO

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra del costume della provincia di Roma.

Con decreto 18 giugno 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 28 detto al registro n. 8 Finanze, foglio 189, il Governatorato di Roma e la Provincia di Roma sono stati autorizzati a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra del costume della provincia di Roma, dal 30 novembre al 31 dicembre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1440.**

LEGGE 25 giugno 1926, n. **1135.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO

Numero di pubblicazione **1441.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1134.**

Fissazione, per alcune Provincie del Regno, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le provincie di Cosenza e Treviso è fissata all'11 luglio 1926, la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni indicati dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 33. — COOP

Numero di pubblicazione **1442.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1100.**

Erezione in Ente morale dell'Istituto provinciale Vittorio Emanuele III per l'assistenza sociale ai contadini della provincia di Cremona.

N. 1100. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretto in Ente morale l'Istituto provinciale Vittorio Emanuele III per l'assistenza sociale ai contadini della provincia di Cremona, con sede in Cremona, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1443.**

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. **1101.**

Modificazione allo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie parmensi.

N. 1101. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tranvie parmensi, già approvato con R. decreto 13 novembre 1921, n. 2032.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1444.**

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. **1103.**

Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Salerno.

N. 1103. R. decreto 3 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari in Salerno, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1445.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. **1104.**

Erezione in Ente morale della Scuola di avviamento al lavoro Francesco Saverio Palmieri, in Monopoli.

N. 1104. R. decreto 20 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Scuola di avviamento al lavoro Francesco Saverio Palmieri, in Monopoli (Bari), viene riconosciuta come Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1926.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, in Caltanissetta, e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296;

Veduto l'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 527, concernente disposizioni speciali per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;

Veduto il R. decreto 11 luglio 1904, n. 430, col quale fu costituito il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo con sede in Caltanissetta;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1290, con cui fu approvato il nuovo statuto del Sindacato predetto;

Vedute le lettere in data 20 maggio 1926, con le quali il presidente dell'assemblea e il presidente del Consiglio d'amministrazione del predetto Sindacato hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche;

Considerato che per effetto dei risultati delle elezioni per la parziale rinnovazione delle cariche sociali nell'assemblea del 7 maggio 1926 si è venuta a determinare una situazione che non dà pieno affidamento sulla regolarità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. ing. Francesco Arnaldo Sulli è nominato Regio commissario del Sindacato predetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il Regio commissario provvederà all'amministrazione del Sindacato coi poteri e nei limiti assegnati dallo statuto al Consiglio di amministrazione.

In particolare avrà le seguenti attribuzioni:

1° prendere tutti i provvedimenti inerenti alla situazione finanziaria dell'Istituto;

2° prendere i provvedimenti di urgenza anche nei riguardi del personale di qualunque grado per la migliore organizzazione dei servizi del Sindacato;

3° predisporre le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre alla assemblea generale dei soci, salvo a proporre direttamente al Ministero dell'economia nazionale l'adozione di quelle modificazioni che possano presentare carattere di particolare urgenza.

Art. 4.

Il Regio commissario convocherà l'assemblea generale dei soci non oltre quattro mesi dalla data del presente decreto per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e degli altri organi elettivi e per la eventuale approvazione del nuovo statuto.

Art. 5.

Al Regio commissario sarà corrisposta sul bilancio del Sindacato una indennità giornaliera di L. 100, nonchè il rimborso delle spese per i viaggi che egli debba compiere per l'esecuzione delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 13 giugno 1926.

Sostituzione del presidente del Tribunale arbitrale di cui all'art. 5 dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati, stipulato il 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati, stipulato a Roma il 6 aprile 1922 ed approvato con Nostro decreto del 12 dicembre 1923, n. 3154;

Visto il Nostro decreto del 24 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1926, con il quale venivano designati il presidente e i giudici componenti il Tribunale arbitrale di cui all'art. 5 dell'Accordo suddetto;

E poichè il cav. uff. Pittalis Giulio, consigliere presso la Corte di appello di Trieste, designato quale presidente, per

essere stato trasferito presso la Corte di appello di Roma non potrà più disimpegnare le funzioni di quest'ultima carica;

Su proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, di concerto col Capo del Governo Ministro per gli affari esteri e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del cav. uff. Pittalis Giulio per la carica di presidente del Tribunale arbitrale di cui sopra, è designato il cav. uff. Nicola Martino, consigliere della Corte di appello di Trieste.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1926.
Soppressione dell'agenzia consolare in Pollensa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Pollensa alla dipendenza del Regio consolato generale a Barcellona è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1926.
Approvazione del catasto del Consorzio obbligatorio di Roverbella e Uniti, in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda in data 29 marzo 1925, inoltrata dal presidente del Consorzio irriguo di Roverbella e Uniti, con sede in Roverbella, provincia di Mantova, con la quale si chiede che sia approvato e reso esecutivo il Catasto consorziale compilato a termine di legge;

Visto il verbale dell'assemblea degli utenti, del 1° marzo 1925, certificato, in estratto, per atti di notar Federici, da Volta Mantovana, dal quale risulta essere stata conferita al presidente la facoltà di inoltrare la domanda di cui trattasi;

Visto il decreto 27 febbraio 1926, del Prefetto di Mantova, che dichiara obbligatoria la costituzione del Consorzio stesso, trascritto, a termini di legge, all'Ufficio delle ipoteche di Mantova insieme al verbale di assemblea del 7 febbraio 1926, col quale si è proceduto alla costituzione, di fatto, del Consorzio;

Viste le modificazioni successivamente apportate a detto statuto, a richiesta del Ministero dell'economia nazionale, in merito alla validità delle deliberazioni delle assemblee, come da verbale di assemblea del 12 luglio 1925, autenticato da notaio Federici, da Volta Mantovana, pure trascritte ai competenti uffici delle ipoteche di Mantova in data 13 giugno 1926, sotto i numeri da 2974-2257 a 2999-2282 e di Verona in data 18 giugno stesso vol. 980, nn. 4610 a 4613;

Ritenuto risultare dagli atti che il catasto del Consorzio è stato pubblicato ai sensi di legge, come da iscrizione nel Foglio annunzi legali delle provincie di Mantova e di Verona nn. 87 e 89 del 1924 e 101 e 102 del 1925 e che nessun reclamo è stato presentato nel termine prescritto, come da dichiarazione 29 marzo 1925, del presidente del Consorzio, autenticato da notaio, in data 4 maggio 1926;

Visto il testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, ed il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, sui consorzi ed opere d'irrigazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio obbligatorio Roverbella e Uniti, con sede in Roverbella, provincia di Mantova, compilato e pubblicato a termini di legge, per l'estensione di ettari 2484.19.59, così suddiviso:

Provincia di Mantova - Comune di Roverbella partite 375 ett. 1318.35.43;

Provincia di Mantova - Comune di Marmirolo partite 164 ett. 798.10.10;

Provincia di Verona - Comune di Valeggio s/m partite 62 ett. 367.74.06;

In totale partite 601 ett. 2484.19.59.

Roma, addì 3 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento.

Con decreto n. 2452 del 2 luglio 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria S. Michele al Tagliamento (Venezia) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 31 gennaio 1926 a norma dell'art. 137 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica Cavo Tassoni, in Ferrara.

Con decreto n. 2253 del 2 luglio 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modificazione dello statuto del Consorzio di bonifica di 2ª categoria Cavo Tassoni nel IV circondario idraulico, di Ferrara deliberate dall'assemblea generale del Consorzio stesso il 29 marzo 1926, a sensi dell'art. 137 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, rettificando d'ufficio, con la facoltà di cui all'art. 75 del medesimo testo unico, gli articoli 23 e 33.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	726770	Pandolfini Giacomo ed Antonietta di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, quali eredi indivisi di Benigni Carmela fu Vincenzo, moglie di Pandolfini Giuseppe . L.	182 —
»	742710	Fabbriceria Parrocchiale di S. Gerardo in Monza (Milano) . »	385 —
P. N. 5 %	15206	Forleo Bonaventura fu Salvatore, domiciliato a Francavilla Fontana (Lecce) . . . . »	50 —
3.50 %	780699	Mosca Amalia di Domenico, nubile, dom. in Afragola (Napoli) . »	245 —
»	305839 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietaria: Venuti Margherita di Filippo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Malta . . . . . . » per l'usufrutto: Venuti Anna fu Rodolfo, nubile, dom. in Roma.	185, 50
Consolidato 5 %	290506	Cassa di prestanza agraria in Giano Vetusto (Caserta) . . . »	60 —
»	80422	Giandalia Giuseppa di Ignazio, nubile, dom. a New York . . »	50 —
»	188133	Giandalia Giuseppina di Ignazio, nubile, dom. a New York . . »	50 —
»	188188	Intestata come la precedente . . . . »	100 —
»	183339	Ciriello Pasquale di Antonio, dom. a New York . . . . »	125 —
P. N. 5 %	15016	Cinque Renato fu Francesco, dom. a Vico Equense (Napoli) . . »	250 —
Consolidato 5 %	317422	Carlini Mariangela e Vincenzo fu Germano, minore sotto la patria potestà della madre Amitrano Teresa di Luigi, ved. di Carlini Germano, dom. in Roma . . . . »	420 —
»	392315 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Capaldi Giuseppe fu Carmine, dom. a Picinisco (Caserta) . . . . » per la proprietà: Capaldi Antonio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Picinisco (Caserta).	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE delle rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	392316 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Capaldi Maria di Giuseppe, minore ecc. come la precedente.	70 —
»	406035 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Capaldi Antonio di Giuseppe, minore, ecc. come la precedente.	5 —
»	406036 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Capaldi Maria di Giuseppe, minore, ecc. come la precedente.	5 —
Obbligaz. Ferroviarie 3 % Rete Adriatica Serie B	29151	Solari Luigi fu Girolamo, dom. a Roma . . . . Capitale »	1,000 —
Id. come sopra Serie C	29152	Intestata come la precedente . . . . . . Capitale »	10,000 —
3.50 %	258038	Confraternita del SS. Rosario di N. S. del Rosario in Genova. . »	192, 50
Consolidato 5 %	222741	Pedoto Carmine di Aniello, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Martino Valle Caudina (Udine) . . . . . »	220 —
»	273825	Intestata come la precedente . . . . »	75 —

Roma, 30 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 1° luglio 1926, il sig. Almasio Luigi fu Gaudenzio, agente di cambio residente ed esercente in Milano, è stato accreditato presso la Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 672 — Data della ricevuta: 26 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Oddone Camillo fu Giuseppe, per conto di Raschio Luigia fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 210, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 673 — Data della ricevuta: 26 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Oddone Camillo fu Giuseppe, per conto di Tondetta Giuseppe ed altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 16 — Ammontare della rendita L. 410, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data della ricevuta: 3 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Saporetti prof. Francesco per conto del Regio istituto tecnico Cassa scolastica prof. comm. Benassi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 500 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1-*bis*

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 1472 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 10 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Lo Voi Giovanni fu Nicolò — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare del capitale L. 20,000, consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 68.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data della ricevuta: 19 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Turi Lionetto fu Francesco, per conto della Cappellania curata nella Chiesa collegiata di S Croce sull'Arno — Titoli del Debito pubblio: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro della Previdenza e del credito.

Bollettino N 147

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 luglio 1926

	Media		Media
Parigi	77 45	Belgio	73 92
Londra	142 255	Olanda	11 73
Svizzera	566 28	Pesos oro (argentino)	26 86
Spagna	457 —	Pesos carta (argent.)	11 82
Berlino	6 975	New-York	29 271
Vienna (Shilling)	4 17	Belgrado	52 25
Praga	86 50	Budapest	0 0414
Romania	13 90	Russia	146 95
Dollaro canadese	29 27	Norvegia	6 35
Albania	564 —	Oro	564 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	66 325
	3.50 % » (1902)	60 -
	3.00 % lordo	41 325
	5.00 % netto	80 10
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti, ordinari e straordinari, nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordina:

§ 1. — In esecuzione del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, è aperto il concorso per il conferimento di posti di studio gratuiti, ordinari e straordinari, nei Convitti nazionali qui sotto elencati:

SEDI	Numero dei posti	
	Ordinari	per figli di presidi, professori, funzionari di Convitti
Aosta	2	—
Aquila	1	—
Arezzo	1	—
Arpino	1	—
Avellino	—	1
Cagliari	1	1
Campobasso	1	—
Catania	3	—
Catanzaro	1	—
Cividale	3	—
Correggio	2	—
Genova	1	—
Lecce	3	—
Lucera	4	—
Maddaloni	—	1
Milano	5 ½	2
Monteleone	—	1
Napoli	3	—
Novara	2	—
Palermo	3	—
Parma	3 2 (« Lalatta » riservati ai nativi di Parma)	—
Prato	1	1
Reggio Calabria	—	1 (riservato ai figli dei funzionari dei Convitti nazionali
Salerno	1	—
Sassari	1	—
Sondrio	1 (riservato ai nativi della provincia di Sondrio)	—
Teramo	—	1
Tivoli	1	—
Torino	2	—
Venezia	6	—
Voghera	1	—

§ 2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1926.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti nazionali.

§ 3. — Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

§ 4. — I concorrenti ai posti di studio dovranno presentare istanza, in carta legale da L. 3, al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione media, divisione IX — non più tardi del 10 agosto 1926.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato). Per i giovinetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1925-26 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato dell'agente delle tasse, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra, che ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione, con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie, di cui al § 8 del presente avviso; potranno, inoltre, essere allegati tutti quegli altri documenti, che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

§ 5. — I giovinetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

Coloro, che aspirano ai posti di studio non ordinari, sono dispensati dal presentare il certificato di cui alla lettera *f*), ma dovranno produrre un certificato, da cui risulti che sono figli di un capo d'istituto, o di un professore di scuola media governativa, o di un funzionario dei Convitti nazionali di nomina Regia o Ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

§ 6. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

§ 7. — I giovinetti, che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali, godranno il beneficio fino al termine degli studi, che si possono compiere nel Convitto, presso il quale il posto è stato concesso.

§ 8. — I giovinetti, cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.), che variano tra le 2000 e le 2500 lire. Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spesa di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Essi infine dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti nazionali.

§ 9. — Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 26 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali, per alunni appartenenti a famiglie delle nuove Provincie o già profughi di guerra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordina:

§ 1. — In esecuzione del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, è aperto il concorso per il conferimento di 12 posti di studio gratuiti per giovinetti delle nuove Provincie e di 2 posti di studio gratuiti per giovinetti già profughi di guerra, da godersi nei Convitti nazionali.

§ 2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni, i quali abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1926. Dal requisito dell'età sono dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti nazionali.

§ 3. — Il concorso è per titoli.

§ 4. — I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale scuole medie, Divisione IX — non più tardi del 10 agosto 1926:

a) la domanda in carta legale da L. 3, nella quale sia specificato il Convitto presso il quale il giovinetto intenda godere il posto;

b) il certificato di nascita (legalizzato);

c) il certificato di sana costituzione (legalizzato). Per i giovinetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale, o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

d) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1925-26 con lo specchietto dei voti riportati;

e) la dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) il certificato dell'agente delle tasse, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori.

Gli aspiranti a posti per ex profughi di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale loro condizione.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione, con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al § 8 del presente avviso.

§ 5. — I giovinetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita e il certificato di sana costituzione fisica.

§ 6. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

§ 7. — I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto di studio nei Convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel Convitto presso il quale il posto è stato concesso.

§ 8. — I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, ecc.), che variano tra le L. 2000 e le 2500.

Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.). Essi infine dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti nazionali.

§ 9. — Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 26 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.